



Autorità Nazionale Anticorruzione

Deliberazione n. del

Determinazione

Linee guida

Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

Sommario

I. Ambito di applicazione.....	3
II. Ambito oggettivo.....	4
2.1.1 <i>Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto</i>	4
2.1.2 <i>Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara</i>	4
2.1.3 <i>Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico</i>	5
III. Ambito soggettivo.....	6
IV. I mezzi di prova adeguati.....	7
V. Rilevanza temporale.....	7
VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali.....	8
VII. Le misure di self-cleaning.....	8

Premessa

L'art. 80, comma 13, del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 prevede che l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso, possa precisare i mezzi di prova adeguati a comprovare le circostanze di esclusione in esame e individuare quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto possano considerarsi significative ai fini della medesima disposizione. Sulla base della predetta disposizione l'Autorità ha predisposto le linee guida recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice».

Al fine di pervenire all'individuazione dei mezzi di prova adeguati, l'Autorità intende fornire indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative indicate in via generica dal Codice e ai criteri da seguire nelle valutazioni di competenza. Ciò nell'ottica di assicurare l'adozione di comportamenti omogenei da parte delle stazioni appaltanti e garantire certezza agli operatori economici.

Il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle presenti Linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel presente documento. Le stazioni appaltanti possono attribuire rilevanza a situazioni non espressamente individuate dalle Linee guida, purché le stesse siano oggettivamente riconducibili alla fattispecie astratta indicata dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice e sempre che ne ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi.

I. Ambito di applicazione

- 1.1 L'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice si applica ai settori ordinari e, ai sensi dell'art. 136 del Codice, ai settori speciali quando l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice.
- 1.2 Se l'ente aggiudicatore non è un'amministrazione aggiudicatrice, le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici possono includere i motivi di esclusione di cui all'art. 80, alle condizioni stabilite nel richiamato art. 136.
- 1.3 I motivi di esclusione individuati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice sono presi in considerazione anche ai fini della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (art. 84, comma 4) e per la valutazione dell'affidabilità dell'impresa ausiliaria (art. 89, comma 3) e del contraente generale (art. 198).

- 1.4 Le cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, se verificatesi nel periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11).

II. Ambito oggettivo

- 2.1 Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice gli illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento.

2.1.1 *Significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto*

2.1.1.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1 la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni. Detti comportamenti rilevano se sono sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali.

2.1.1.2 Assumono rilevanza, oltre alle ipotesi previste dal Codice, i fatti imputabili all'esecutore che abbiano comportato la risoluzione anticipata del contratto oppure abbiano dato luogo a modifiche o varianti non previste nei documenti iniziali di gara, all'applicazione di penali o all'escussione delle garanzie di cui agli artt. 103 e 104 del Codice. In particolare, assumono rilevanza, a titolo esemplificativo:

1. l'inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
2. le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
3. l'adozione di comportamenti scorretti;
4. il ritardo nell'adempimento;
5. l'errore professionale nell'esecuzione della prestazione;
6. l'aver indotto in errore l'amministrazione circa la fortuità dell'evento che dà luogo al ripristino dell'opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell'amministrazione stessa.

2.1.2 *Gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara*

2.1.2.1. Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti idonei ad alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti oppure in qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno dell'amministrazione

aggiudicatrice o di altri partecipanti, posti in essere, volontariamente e consapevolmente dal concorrente. Rilevano, a titolo esemplificativo:

1. gli atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine:
 - 1.1 alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione;
 - 1.2 all'adozione di provvedimenti di esclusione;
 - 1.3 all'attribuzione dei punteggi.
2. i comportamenti volti a ottenere informazioni in ordine:
 - 2.1 al nominativo degli altri concorrenti;
 - 2.2 al contenuto delle offerte presentate;
3. la previsione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

2.1.2.2. Rilevano, altresì, i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio. La valutazione della sussistenza della gravità della colpa deve essere effettuata tenendo in considerazione la rilevanza o la gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione e il parametro della colpa professionale. Rientrano nella fattispecie, a titolo esemplificativo:

1. la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
2. la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti generali o speciali di partecipazione;
3. l'omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall'offerente per conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa.

2.1.2.3. Assumono rilevanza, altresì, tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice.

2.1.3 *Altre situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico*

2.1.3.1 Al ricorrere dei presupposti di cui al punto 2.1, la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente:

1. i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla

contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;

2. i provvedimenti sanzionatori comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13 e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

La stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, la commissione di illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia la moralità professionale del concorrente o la sua reale capacità esecutiva in relazione alla specifica prestazione oggetto di affidamento.

Al ricorrere dei presupposti suindicati, rilevano quali cause ostative i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che siano sintomatici di persistenti carenze professionali nell'esecuzione di prestazioni contrattuali.

Rilevano, altresì, i comportamenti posti in essere dal concorrente volontariamente e consapevolmente, al fine di alterare illecitamente la *par condicio* tra i concorrenti o di soddisfare illecitamente interessi personali in danno dell'amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti.

Sono idonei a incidere sull'integrità del concorrente o sulla sua affidabilità i comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, volti a ingenerare, nell'amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della partecipazione o dell'attribuzione del punteggio.

III. Ambito soggettivo

- 3.1 I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice.
- 3.2 Nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, l'accertamento della sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice nei confronti di un subappaltatore comporta l'esclusione del concorrente.

La stazione appaltante deve verificare l'assenza della causa ostativa prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice in capo:

- all'operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica;
- ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche;
- al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105, comma 6, del Codice.

IV. I mezzi di prova adeguati

- 4.1** Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, i provvedimenti, anche non definitivi, nonché i relativi esiti, di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie, nonché i provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.
- 4.2** La sussistenza delle cause di esclusione in esame, che deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE, è dimostrata dalle stazioni appaltanti mediante la consultazione del Casellario dell'Autorità.
- 4.3** La dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente deve avere ad oggetto tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell'esclusione.

Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati e i provvedimenti di condanna emessi in sede giudiziale con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti. L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, sono tenuti a dichiarare, mediante utilizzo del modello DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità astrattamente idonee a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità.

V. Rilevanza temporale

- 5.1** In caso di sussistenza di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità.
- 5.2** La stazione appaltante deve valutare l'incidenza del tempo trascorso con riferimento alla gravità del comportamento tenuto in concreto dal concorrente, alla tipologia di contratto da affidare e alle modalità di esecuzione dello stesso.

- 5.3 Il periodo rilevante deve essere conteggiato a ritroso a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Resta ferma la rilevanza dei fatti commessi tra la pubblicazione dell'avviso o del bando e l'aggiudicazione.

La commissione di gravi illeciti professionali non può comportare l'esclusione dalle gare per un periodo superiore a tre anni a decorrere dalla data di annotazione della notizia nel Casellario Informatico. L'incidenza del tempo trascorso deve essere valutata dalla stazione appaltante in relazione alle circostanze del caso concreto.

VI. I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali

- 6.1 L'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c) deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
- 6.2 La rilevanza delle situazioni accertate ai fini dell'esclusione deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità, assicurando che:
1. il provvedimento di esclusione sia idoneo a garantire l'esecuzione dell'appalto da parte di soggetti dotati di integrità e affidabilità;
 2. l'esclusione sia disposta soltanto quando il comportamento illecito incida in concreto sull'integrità o sull'affidabilità dell'operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a svolgere in esecuzione del contratto da affidare;
 3. l'esclusione non sia tale da gravare in maniera eccessiva sull'interessato e sia disposta all'esito di una valutazione che operi un giusto temperamento degli interessi in gioco.
- 6.3 Il requisito della gravità del fatto illecito deve essere valutato con riferimento all'idoneità dell'azione a incidere sul corretto svolgimento della prestazione contrattuale e, quindi, sull'interesse della stazione appaltante a contrattare con l'operatore economico interessato.
- 6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto.
- 6.5 Il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento agli elementi indicati ai precedenti punti 6.2, 6.3 e 6.4.

La sussistenza dei presupposti per l'esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice deve essere valutata in contraddittorio con l'operatore economico interessato in relazione alle circostanze concrete e in considerazione dell'oggetto e delle caratteristiche dell'appalto. La relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.

VII. Le misure di self-cleaning

- 7.1** Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice e nei limiti ivi previsti, l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato misure sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione.
- 7.2** L'adozione delle misure di *self-cleaning* deve essere intervenuta entro il termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel DGUE l'operatore economico deve indicare le specifiche misure adottate.
- 7.3** Sono idonei a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito:
1. l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, anche attraverso la previsione di specifiche attività formative;
 2. l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di carattere organizzativo, strutturale e/o strumentale;
 3. il conseguimento di affidamenti successivi conclusi positivamente con il rilascio di un attestato di regolare esecuzione;
 4. l'adesione a rimedi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale (art. 205 ss. del Codice);
 5. la rinnovazione degli organi societari;
 6. l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento;
 7. la dimostrazione che il fatto è stato commesso nell'esclusivo interesse dell'agente oppure eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Al ricorrere di una delle cause ostative previste dall'art. 80, comma 5, lett. c), l'operatore economico è ammesso a provare di aver adottato, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, misure di *self-cleaning* sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento, indicandole specificamente nel DGUE.